



AUDIZIONE ANIE

10° COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO

SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA, 16 LUGLIO 2019



Osservazioni ANIE al Disegno di Legge n.615 “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo*”

Chi siamo

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono **1.400 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico**. Il settore occupa **500.000 addetti** con un **fatturato aggregato (a fine 2018) di 80 miliardi di Euro**. Dalle aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzione tecnologiche all’avanguardia, proviene il 30% della spesa privata in Ricerca e Innovazione investita ogni anno nel nostro Paese. Da oltre 70° anni ANIE è portavoce di un settore industriale chiave per l’intero Sistema Paese, che da tempo ha raccolto la sfida della sostenibilità ambientale ed energetica, in una prospettiva di sviluppo e salvaguardia della competitività delle nostre imprese. In particolare, nell’ambito di Federazione ANIE, APPLiA Italia rappresenta l’industria degli elettrodomestici che a fine 2018 presenta un fatturato aggregato di 15 miliardi.

Premessa

Le industrie aderenti a Federazione ANIE sono consapevoli che il tema della durabilità e dell’allungamento della vita dei prodotti, in modo da ridurre il consumo di risorse, gli sprechi e incrementare la qualità, è un elemento di competitività.

Altrettanto rilevante è preservare la buona reputazione per i produttori coinvolti nella produzione di beni durevoli, come pure è di fondamentale interesse salvaguardare l’immagine e la fedeltà al marchio, che si basano appunto sulla percezione del consumatore. E’ evidente che il produttore che dovesse artificialmente ingannare il consumatore, accorciando la vita delle apparecchiature in mercati fortemente competitivi, verrebbe rapidamente estromesso dal mercato, in quanto i consumatori si orienterebbero verso prodotti di altri fabbricanti.

Seppur l’allungamento della durata di un prodotto sia solo una delle tante possibili strategie per migliorare la circolarità di una apparecchiatura da parte del costruttore, esso è ritenuto comunemente il fattore principale di riduzione sicuro ed efficace degli impatti ambientali. Tale interpretazione è tuttavia semplicistica in quanto molti sono gli aspetti che devono essere considerati per valutare pienamente i benefici dell’estensione della durata di vita di un prodotto correlato all’energia elettrica, tra i quali i tassi di innovazione che possono rendere inefficace l’estensione della sua vita, nonché le abitudini di acquisto dei consumatori. Infatti quasi 1/3 dei prodotti viene oggi dismesso dal consumatore per esigenze personali, anche se ancora perfettamente funzionante. **La durata di un prodotto dipende inoltre anche da fattori completamente estranei e non prevedibili dai produttori, tra cui condizioni installative, tipologia e frequenza di uso, grado di manutenzione da parte dell’utente, ecc.**

A tal proposito possiamo citare lo [studio della Commissione europea – Ricardo-AEA, 2015](#) che ha analizzato il ciclo di vita di alcuni elettrodomestici, concludendo come l’allungamento della vita delle apparecchiature non sia sempre la strategia ambientalmente migliore.

Infatti la fase d’uso, rispetto all’intero ciclo di vita delle apparecchiature (oltre 10 anni in media), è quella dominante per impatto ambientale (vedasi i numerosi **studi preparatori ecodesign / energy labeling della Commissione Europea**). Considerando il notevole aumento dell’efficienza energetica delle apparecchiature

elettroniche negli ultimi decenni (ad esempio un frigorifero domestico immesso sul mercato oggi consuma quasi il 30% in meno di un apparecchio di 10 anni fa), se l'apparecchio a fine vita è superato dal punto di vista tecnologico e ha maggiori consumi energetici rispetto un prodotto nuovo, il corretto recupero e riciclaggio dei materiali a fine d'uso risulta la soluzione a minore impatto per l'ambiente e i consumi, rispetto al ricondizionamento o all'allungamento forzato della vita.

L'efficacia di una strategia di prolungamento della vita utile deve dunque essere valutata caso per caso sulle singole apparecchiature per verificarne i benefici ambientali, in primis mediante studi che utilizzino una metodologia basata su dati misurabili, verificabili e riproducibili. Si consideri anche che le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, in virtù della **Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**, vengono raccolte e trattate separatamente al fine di recuperare i materiali – la riciclabilità dei prodotti supera oggi il 90% - e gli stessi i materiali riciclati vengono reimmessi nei cicli di produzione, riducendo gli scarti e risparmiando materie prime.

Inoltre segnaliamo che le aziende del settore elettronico eseguono un costante controllo di qualità sui prodotti: sin dalla fase di progettazione è richiesta un'attenta valutazione della durata e affidabilità dei componenti per i quali il produttore seleziona i fornitori e utilizza i dati forniti da essi.

Osservazioni Generali al Disegno di Legge 615

Il Disegno di Legge n. 615 si pone l'obiettivo di contrastare apertamente il "fenomeno" dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo mediante interventi diretti sul Codice del Consumo.

Pur condividendo le finalità del disegno di legge, l'iniziativa appare tuttavia come una fuga in avanti dell'Italia su un tema in cui l'Unione europea sta definendo regole comuni. Il termine "*obsolescenza programmata*" dovrebbe infatti essere **definito a livello comunitario**, come chiesto dalla [Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese](#).

Inoltre è ancora in corso la stesura dello standard sulla Durabilità dei prodotti da parte di un comitato tecnico congiunto CEN/CENELEC: pertanto ad oggi non esiste nemmeno una definizione tecnico/normativa ufficiale di cosa si debba intendere per **vita o durata di un prodotto**.

Un'iniziativa unilaterale da parte dell'Italia su un tema di tale complessità appare dunque quantomeno inopportuna, ed in attesa che si chiariscano le regole europee sul tema rischia solamente di creare barriere commerciali all'interno del mercato unico europeo.

Sempre in riferimento al DDL si osserva anche che **non viene chiaramente identificato il campo di applicazione**, a cominciare da cosa debba intendersi per "beni di consumo", se coincidenti con la definizione di prodotto di cui all'art. 3 lett. e) o con quella di cui all'art. 128 comma 2 lett. a) del Codice del Consumo (DLGS 206/2005) e quindi se siano ricompresi i beni commercializzati solo tramite canali B2C, oppure anche i beni utilizzati in ambito domestico o affine la cui vendita avviene però tramite canali B2B. L'attuale indeterminatezza dello scopo del provvedimento rende quindi difficile, se non **impossibile, determinare con certezza quali prodotti siano coinvolti e in che misura l'ambito professionale potrà risultare impattato dalla proposta di legge**.

Facciamo anche notare che nei diversi articoli si fa riferimento a diverse terminologie non definite né dal provvedimento né da altre discipline: "*beni di consumo di carattere duraturo*", "*beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano*", "*beni di grandi dimensioni*", "*beni di piccole dimensioni*", "*parte funzionale*". Come detto inoltre i concetti di

“durata”, “durata presumibile”, “durata garantita” dovrebbero essere preventivamente definiti e condivisi a livello europeo.

In generale disciplinare un tema di tale importanza mediante espressioni generiche e non preventivamente definite rischia di scatenare una conflittualità tra consumatori e aziende di difficile gestione, con la conseguenza che gli uffici giudiziari rischierebbero di essere ingolfati dalle vertenze ben oltre i livelli attuali.

Ulteriore perplessità determina la previsione di incrementare da 2 a 5 e 10 anni la durata della garanzia legale, quale strumento di contrasto all’obsolescenza programmata, una scelta a nostro giudizio spropositata, che avrebbe **forti ripercussioni sui costi dei prodotti e sulle strutture post vendita dei produttori rispetto alla situazione attuale, con un limite minimo stabilito dalla Direttiva Europea 1999/44/CE pari a 2 anni, che risulta quello vigente nella maggior parte degli altri Stati membri della UE.**

Con riferimento alle disposizioni **in materia di parti di ricambio e relative tempistiche** segnaliamo che il DDL risulta disallineato rispetto all’orientamento espresso a livello comunitario tramite i nuovi regolamenti EcoDesign, recentemente adottati e di imminente pubblicazione, nei quali vengono opportunamente specificate le tipologie di pezzi di ricambio per categoria di prodotto, indicando quali parti devono essere disponibili anche agli utilizzatori finali (non rilevanti per la sicurezza) o solo ai *riparatori professionisti* (rilevanti per la sicurezza) nonché la relativa tempistica delle disponibilità. **Sarebbe opportuno se non doveroso allineare la disciplina nazionale a quanto già configuratosi a livello europeo, onde evitare pericolose distorsioni del mercato.**

Riteniamo, pertanto, che un **approccio prodotto per prodotto sia più corretto**, rispetto a quello di fornire criteri generici discriminando le tempistiche sulla base di un prezzo di vendita delle “*parti funzionali*”. Tutte le previsioni vanno analizzate in relazione al rapporto tra il costo che il cliente si troverebbe a sostenere nel caso di una riparazione, e quello del riacquisto del bene stesso; diversamente si rischierebbe il paradosso che, per soddisfare la legge, la somma del costo dei ricambi e della manodopera di riparazione risulti uguale o addirittura superiore al costo di un prodotto nuovo.

Osservazioni di dettaglio ai singoli articoli del DDL 615

- **Art.1 - Definizioni:**

La definizione di “*obsolescenza programmata*”, come evidenziato in premessa, appare prematura in quanto **non è ancora stata individuata una definizione univoca di obsolescenza programmata a livello europeo.**

Inoltre, pur concordando sul fatto che il comportamento doloso sia da sanzionare, sarebbe tuttavia opportuno che venissero **descritti in dettaglio i comportamenti di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 1**, descrittivi l’impiego di tecniche costruttive o materiali aventi l’effetto di accelerare l’usura, rendere impossibile, difficoltosa o onerosa la riparazione o, più in generale, di inibire l’utilizzo del bene dopo un determinato periodo di tempo tramite sistemi di controllo o conteggio.

Dette comportamenti sono infatti riconducibili a specifici casi e non atti a fornire delle regole generali, peraltro di difficile individuazione, applicabili a qualsiasi tipo di prodotto, dai più complessi a quelli meno complessi, dai più costosi a quelli meno costosi. Inoltre l’applicazione della normativa richiederebbe sempre il ricorso a una perizia tecnica in caso di giudizio, con costi significativi per lo Stato (sempre che l’interesse tutelato sia pubblico) e per il produttore. Pare inoltre carente l’individuazione del soggetto in capo al quale grava l’onere della prova.

- **Art. 2 - Modifica all’articolo 2 del codice in materia di diritti dei consumatori**

La modifica proposta appare estremamente generica in quanto risulterebbe oggettivamente arduo per un produttore determinare aprioristicamente i confini della durata di vita di un prodotto o di una determinata categoria di prodotti, peraltro nella totale assenza di definizioni chiare, come più volte detto precedentemente.

Inoltre, relativamente al diritto per il consumatore di poter riparare il prodotto a costi accessibili, **ci chiediamo cosa si intenda con "costi accessibili"** e quali siano i parametri per determinarli dal momento che questi dipendono dalla tipologia e dal livello di gamma di prodotto acquistato; parimenti non risulta chiaro né come tale affermazione sulla possibilità di riparazione si concili con la durata della garanzia legale (si applica solo successivamente alla scadenza della medesima o per guasti fuori garanzia legale?), né **come possa essere riparato un "servizio"**.

Facciamo anche notare che il DDL non specifica il **significato del nuovo diritto di "conoscenza della composizione" per il consumatore**.

Se questo nuovo diritto obbligasse i produttori a fornire informazioni dettagliate sui componenti, materie prime o sostanze presenti nei prodotti immessi sul mercato, questo comporterebbe un'attività di revisione di tutti i fogli/libretti d'istruzione/supporti tecnici in formato cartaceo o elettronico, con conseguente enorme aggravio di costi per le aziende.

Andrebbero come minimo specificate le modalità attraverso le quali queste informazioni dovrebbero essere veicolate al consumatore e con quale livello di dettaglio.

In quest'ottica bisogna inoltre sottolineare come i produttori di AEE stiano già da tempo lavorando in questa direzione: esistono infatti altre discipline comunitarie che già obbligano i produttori a fornire analoghe informazioni, vedasi ad esempio gli obblighi informativi ai fini REACH - Regolamento 1907/2006/CE o RAEE – Direttiva 2012/19/U. Con riferimento a quest'ultima i produttori già oggi realizzano delle schede di trattamento che, sebbene destinate ad un pubblico differente rispetto ai consumatori, costituiscono uno strumento di diffusione di informazioni (peraltro [liberamente accessibile dal sito del Centro di Coordinamento RAEE](#)) sulla composizione delle AEE immesse sul mercato.

Sarebbe dunque **opportuno valutare attentamente l'introduzione di ulteriori obblighi informativi che risulterebbero ridondanti rispetto a quanto già previsto**.

- **Art.3 - Obblighi dei produttori**

L'articolo, al comma 2, introduce un obbligo contrario a quanto contestato dall'AGCM a Apple e a Samsung nella decisione del 25/10/2018 di violazione agli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo: il produttore rilascia gli aggiornamenti software (sostenendo ingenti costi per sviluppo e manutenzione costante) proprio per garantire la sicurezza e l'interazione più ampia possibile dei prodotti tecnologici dallo stesso immessi sul mercato, al fine di garantire al consumatore una durata della vita del prodotto più lunga, ma questo ha comunque comportato una sanzione alle aziende in oggetto. Secondo AGCM infatti tali aggiornamenti avrebbero causato una minore funzionalità dei cellulari, costituendo una pratica commerciale scorretta.

- **Art. 4 - Modifica all'articolo 5 del codice in materia di obblighi generali**

Si veda quanto commentato sopra in merito alla durata per ciascuna tipologia di prodotti e servizi. L'introduzione dell'obbligo di informazione sulla durata è una modifica discutibile anche perché la durata è un parametro difficile da fissare aprioristicamente (ha una distribuzione statistica e non esiste un valore di durata univoco).

- **Art. 5 - Modifica all'articolo 6 del codice in materia di contenuto minimo delle informazioni**

Si propone di modificare l'articolo 6 del Codice del Consumo richiedendo ai produttori di fornire informazioni in merito *“alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto”*. Cosa si intende con **“durata garantita”** e **“durata presumibile”**? Nel DDL **mancano le relative definizioni e metodi univoci per la loro determinazione e verifica** nonché quali siano le responsabilità in capo al produttore a tale riguardo. Dovrebbe inoltre essere chiarita di conseguenza la **relazione tra durata e garanzia** intesa come obbligo di ripristino di conformità senza spese per il consumatore a carico del produttore. Oltretutto ribadiamo che la durata *“garantita”* o *“presumibile”* del prodotto, dipende molto dalla modalità di utilizzo dello stesso essendo chiaramente legata all'installazione, modalità e frequenza d'uso del medesimo prodotto, nonché dal grado di corretta manutenzione svolta dall'utente secondo quanto indicato nei manuali d'uso forniti dal produttore. Difficile pertanto fornire informazioni su tale aspetto. Ma soprattutto si rileva che, in base all'art. 8.1 del Codice del Consumo, gli articoli da 6 a 12 del medesimo Codice NON si applicano ai prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. E questo perché gli Stati membri della UE NON possono imporre ulteriori obblighi informativi per prodotti già disciplinati da normative comunitarie, pena la creazione di ostacoli vietati agli scambi intracomunitari.

Ne consegue che le modifiche proposte all'art. 6 del Codice non troverebbero applicazione ai beni di consumo elettrici o elettronici, che sono TUTTI soggetti a specifiche direttive UE (direttiva LVD, RED, etc.), le quali disciplinano già esse stesse le indicazioni e le informazioni di accompagnamento dei prodotti, senza possibilità che a livello nazionale ne siano introdotte di nuove.

- **Art. 6 - Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo**

La scelta di incrementare da 2 a 5 o addirittura a 10 anni la durata della garanzia legale comporterebbe costi sempre più insostenibili per le aziende: **il DDL di fatto assimila il ciclo di vita di un apparecchio alla durata della sua garanzia legale!** Inoltre l'azione, che negli intenti dovrebbe tutelare il consumatore, rischierebbe invece di far incrementare i prezzi dei prodotti, causandogli un danno certo. Peraltro, la disciplina del Codice del Consumo in materia di garanzia sui beni di consumo recepisce la direttiva comunitaria 1999/44. Tale direttiva, che riguarda TUTTI i beni di consumo (non solo quelli elettrici/elettronici), prevede che il venditore di un bene di consumo debba prestare al consumatore una garanzia di due anni dalla consegna.

Le modifiche all'art. 132, comma 1 del Codice del Consumo, proposte tramite il DDL, allungerebbero quindi notevolmente la durata della garanzia legale sui beni di consumo per l'Italia, con evidenti disparità di trattamento tra le imprese che operano in Italia e quelle che operano negli altri Stati membri, che per la maggior parte prevedono una garanzia sui beni di consumo di 2 anni, in conformità alla direttiva 99/44. Le stesse considerazioni valgono per le proposte di modifiche ai commi 3 e 4 dell'art. 132 del Codice del Consumo.

Non è poi chiara la differenza tra i beni di grandi e piccole dimensioni, quali criteri di individuazione e quali le categorie di beni in oggetto. L'incremento del periodo di prescrizione dell'azione è ingiustificabile e va contro la certezza del diritto.

- **Art. 7 - Parti di ricambio**

Come già segnalato in premessa, tale articolo risulta disallineato rispetto all'orientamento espresso a livello comunitario tramite i nuovi regolamenti EcoDesign, recentemente adottati e di imminente pubblicazione, nei quali vengono opportunamente specificate le tipologie di pezzi di ricambio per categoria di prodotto, indicando quali parti devono essere disponibili anche agli utilizzatori finali (non rilevanti per la sicurezza) o solo ai *riparatori professionisti* (rilevanti per la sicurezza) nonché la relativa tempistica delle disponibilità.

Inoltre tali regolamenti si riferiscono correttamente ai riparatori professionisti come destinatari delle parti di ricambio con implicazioni di sicurezza, cosa che garantirà la protezione di informazioni riservate, ridurrà il rischio di incidenti e malfunzionamenti delle apparecchiature riparate (promuovendo al contempo posti di lavoro locali e qualificati nelle aree periferiche). **Il testo del DDL non specifica invece chi sarebbero i destinatari delle parti di ricambio, con conseguenti possibili rischi sulla sicurezza dell'utente.**

In particolare sono **incomprensibili nell'articolato del DDL alcune affermazioni: cosa si intende per "beni di consumo di carattere duraturo", per "beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano"** (i prodotti azionati solo manualmente ricadono sotto questa definizione?) e per **"parte funzionale"**?

L'obbligo di garantire le parti di ricambio per 5 anni successivamente alla cessazione della commercializzazione del bene potrebbe plausibilmente aumentare significativamente i prezzi del bene (o del servizio di assistenza tecnica fuori garanzia), a detrimento del consumatore. Inoltre, come si concilia questa norma con l'obbligo (che per scelta del legislatore europeo grava sul venditore e non sul produttore del bene) di prestare garanzia legale?

L'obbligo di fornire innumerevoli parti di ricambio per 5 o addirittura 7 anni (post cessazione della produzione), costringerebbe le aziende a mantenere **magazzini colmi di ricambi che potrebbero rivelarsi inutili a causa delle regolamentazioni in materia di sostanze (Regolamento 1907/2006/CE REACH – Direttiva 2011/65/UE – ROHS,) che periodicamente vengono aggiornate limitando l'uso di determinati composti nelle apparecchiature con prospettive temporali talvolta molto ristrette.**

Senza considerare che l'attuale tassazione prevista in Italia sui beni a magazzino implicherebbe per le aziende la necessità di ammortizzare tali costi aumentando il prezzo del bene e di conseguenza gravando sui consumatori e risultando inevitabilmente meno competitivi sul mercato europeo.

Infine ciò comporterebbe, oltre all'aumento significativo dei costi della gestione del magazzino per il produttore, anche un incremento della produzione di rifiuti, dovuto alla necessità di smaltimento dei ricambi inutilizzati che rimarrebbero una volta terminato l'obbligo di legge per prodotti ormai fuori catalogo. A dispetto della **campagna Rethink-IT di Greenpeace** per ridurre l'inquinamento e lo spreco, detti ricambi sarebbe infatti destinati allo smaltimento come rifiuti. Inoltre, l'articolo non precisa se la sostituzione di un prodotto finito, specialmente se di piccole o piccolissime dimensioni, potrebbe considerarsi equivalente alla sostituzione di una parte di ricambio.

Evidenziamo, in conclusione, che **non si comprende quale sia la ratio di una differenziazione delle tempistiche di disponibilità dei pezzi di ricambio sulla base del prezzo del prodotto.** Per quale ragione, infatti, un ricambio funzionale più costoso dovrebbe essere disponibile per un periodo di tempo maggiore rispetto ad un ricambio meno costoso? Non poter reperire sul mercato un componente funzionale poco costoso, esporrebbe il consumatore al concreto rischio di non poter efficacemente riparare il proprio apparecchio, ponendolo così nella condizione di dover acquistare un nuovo bene. Paradossalmente il consumatore si vedrebbe costretto a dover acquistare un nuovo bene a causa dell'irreperibilità sul mercato di un ricambio dal costo peraltro accessibile.

Supponendo infine che tra i beni di consumo rientrino beni anche molto costosi quali autovetture o altri oggetti di lusso, le cifre non risultano motivate. Il comma in oggetto è quindi troppo generico e non opportunamente contestualizzato.

- **Art. 8 - Modifiche all'articolo 136 del codice in materia di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.**

Introduce sostanziali modifiche all'art. 136 del Codice del Consumo con riferimento al *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti*. Tale organismo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, oltre che dal Ministro stesso, e ad oggi ha la funzione di esprimere pareri sugli schemi di atti normativi, formulare proposte in materia di tutela dei consumatori, promuovere studi e ricerche, elaborare programmi e favorire iniziative di diffusione delle informazioni presso i consumatori, oltre che ogni forma di accordo e coordinamento tra le politiche nazionali e locali, stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi.

Ad oggi il Consiglio non ha quindi compiti di vigilanza, controllo o sanzionatori.

La modifica in commento, invece, si propone - tra le altre cose - di conferire al suddetto Consiglio il potere di:

- a) promuovere misure atte a verificare il rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo;
- b) prevedere controlli a campione sui prodotti al fine di accertarne la conformità alle disposizioni del Codice del Consumo;
- c) disporre, tramite le autorità preposte, il ritiro e in alcuni casi anche la distruzione, di beni immessi sul mercato.

Tali modifiche destano non poche perplessità in punta di diritto. Ad esempio, la possibilità di disporre controlli e/ analisi sui prodotti – in assenza di una specifica previsione di garanzia per il produttore di potersi avvalere a sua volta di tecnici che possano assistere al campionamento e alla successiva analisi/controllo – introdurrebbe una evidente violazione del contraddittorio e, conseguentemente, del diritto di difesa.

Arduo poi allo stato comprendere come sia attuabile in termini concreti il ritiro immediato dei prodotti dal mercato. Che ruolo avrebbe in tale delicata fase il Consiglio in questione? I provvedimenti di natura cautelare – proprio in ragione della loro estrema invasività rispetto alla sfera dei diritti dei cittadini - devono essere di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria. Prevedere che una misura di natura cautelare (quale, ad esempio, può essere un sequestro) possa essere disposta da un organismo non rientrante nell'Autorità Giudiziaria espone la modifica ad **evidenti criticità, innanzitutto di ordine costituzionale**.

• **Art. 9 -Sanzioni**

Notevoli le criticità introdotte dall'art. 9, avente ad oggetto l'ambito sanzionatorio. Il comma 1 arriva a coniare una nuova fattispecie penale che sanziona con la reclusione sino a due anni e con la multa di 300.000,00 il produttore o il distributore del bene che inganni o tenti di ingannare il consumatore: *a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata; b) sulla natura, la specie, la provenienza o la qualità di beni e/o servizi; c) sulla quantità di beni di consumo diversi da quelli previsti dal contratto; d) sull'idoneità/rischi derivanti dall'uso, sui controlli effettuati o sui manuali d'uso; e) sulla durata di vita del prodotto*.

Al di là del fatto che la norma in commento – per molteplici aspetti – pare sovrapponibile alla fattispecie della Frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., l'aspetto che lascia maggiormente perplessi è dato dal fatto che il reato consumato (inganno del consumatore) risulterebbe punito allo stesso modo del reato tentato (tentativo di ingannare).

Al successivo comma 2 si prevede che l'importo della multa di € 300.000,00, di cui al comma precedente, possa essere "aumentato in modo proporzionale" ai benefici derivanti dalla violazione.

Analizzando la norma in questione sotto un profilo squisitamente penale, pare evidente la compressione del principio di legalità e, più in particolare, del principio di tassatività della legge penale in base al quale il Legislatore è obbligato a procedere ad una precisa determinazione della fattispecie legale affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è lecito rispetto a ciò che non lo è.

Conclusioni

In conclusione ANIE Federazione esprime una condanna incondizionata a qualsiasi comportamento inteso a fuorviare deliberatamente i consumatori al fine di ridurre artificialmente la vita utile di un prodotto, ritenendo che la pratica non sia tuttavia un fenomeno rilevabile per il settore, a maggior ragione in quanto tale comportamento sarebbe autolesivo. La buona durata della vita dei prodotti costituisce un elemento chiave di fidelizzazione del cliente e competitivo tra i produttori.

Pur condividendo le finalità del disegno di legge, riteniamo tuttavia che l'articolato in oggetto, nella sua attuale formulazione, contenga diverse fondamentali criticità tra cui in particolare:

- **Anticipo e mancata armonizzazione con la legislazione europea sul tema** che risulta ancora in via di sviluppo nelle definizioni comuni e nelle procedure da parte della nascente normativa sull'economia circolare. Mancata armonizzazione con i Regolamenti EcoDesign e con l'operato dei comitati normatori europei che agiscono su mandato della Commissione UE (v. JTC 10 CEN/CENELEC).
- Il dettato normativo **manca enormemente di chiarezza e determinatezza** in più punti. Risultano assenti definizioni fondamentali, a partire da quella inerente la durata garantita, e il campo di applicazione appare eccessivamente vago.
- Riteniamo inopportuna e problematica l'applicazione di una **strategia generica per qualunque tipo di prodotto**. Sono indispensabili criteri specifici per prodotto, come perseguito a livello europeo dai Regolamenti Ecodesign. La genericità della norma rischia di scatenare conflittualità tra consumatori e aziende di difficile gestione, con ulteriori costi ed inefficienze a carico della collettività.
- L'attuale formulazione causerebbe pesanti **ripercussioni per l'Industria** e le imprese che operano in Italia, a causa dell'aumento dei costi per la gestione dei magazzini dei produttori, nonché per l'estensione della garanzia legale e le relative spese dei servizi di assistenza.
- Analogamente gravose sarebbero le **ripercussioni sui Consumatori** per il conseguente aumento dei prezzi dei prodotti.
- Incongruente il **ruolo del Consiglio Nazionale Consumatori**, rispetto ai poteri conferiti dalla legislazione vigente, con attribuzione di poteri di stretta competenza dell'Autorità giudiziaria e conseguenti profili di illegittimità della norma.
- Le **previsioni sanzionatorie** a carico dei produttori e dei distributori dei beni di consumo andrebbero **in conflitto con i poteri sanzionatori dell'Antitrust (AGCM)** a tutela del Consumatore, con evidente **compressione del principio di legalità e di tassatività della legge penale**, essendo il reato consumato (inganno del consumatore) punito allo stesso modo del reato tentato (tentativo di ingannare).
- **Mancata armonizzazione con quanto stabilito dall'Antitrust con la Decisione del 25 ottobre 2018** con cui la stessa ha sanzionato Samsung e Apple per la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo.